



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 n. 2126, pubblicato in G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il "*regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "*Norme sul diritto agli studi universitari*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione europea del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

TENUTO CONTO del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - "*Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)*";

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare, il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026;

VISTO l'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, secondo cui "*Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentanti indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»»;

VISTO il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, così come integrato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, recante “Avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338”;

VISTO il decreto ministeriale n. 1246 del 28 novembre 2022, così come integrato dal decreto ministeriale n. 20 del 25 gennaio 2023, e i relativi allegati, con il quale, all'esito dell'attività di valutazione delle proposte pervenute in riscontro all'Avviso decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, così come rettificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili ed è stata disposta l'ammissione a finanziamento dei medesimi;

VISTO il decreto ministeriale n. 1252 del 2 dicembre 2022, recante “Nuovo avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338”;

VISTO il decreto ministeriale n. 77 del 14 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione, istituita con decreto ministeriale n. 1438 del 29 dicembre 2022, ed adottato l'elenco degli interventi presentati ed ammissibili al cofinanziamento all'esito del decreto ministeriale n. 1252 del 02 dicembre 2022;

VISTO il decreto ministeriale n. 1080 del 7 agosto 2023 di integrazione e rettifica del D.M. 1246 del 28 novembre 2022 e del D.M. 77 del 14 febbraio 2023;

VISTO il decreto ministeriale n. 1169 del 12 ottobre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte di intervento e la individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

di cui al decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, come modificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022;

VISTO il decreto ministeriale n. 1438 del 29 dicembre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte di intervento e la individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento di cui al decreto ministeriale n. 1252 del 02 dicembre 2022;

VISTE le erogazioni già effettuate dal Ministero dell'Università e della Ricerca in favore dei soggetti attuatori assegnatari di finanziamento nell'ambito delle procedure di cui al D.M. 26 agosto 2022, n. 1046 e al D.M. 2 dicembre 2022, n. 1252;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, in cui far rientrare la prima serie di inviti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1-30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la "Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29 , riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.";

VISTO l'art. 25 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", tramite il quale è stato introdotto l'art. 1 bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato "Nuovo housing universitario";

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, (pubblicata in G.U. serie generale n. 293 del 16.12.2023) rubricato "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.", ed in particolare l'articolo 11, "Edilizia universitaria", comma 1, attraverso il quale "Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”;

VISTO l'art. 11, comma 2, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, attraverso il quale *“Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.”;*

VISTO l'art. 11, comma 3, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, attraverso il quale *“Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1650, di utilizzo delle risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, inerente alle procedure di cui ai Decreti Ministeriali n. 1046 del 26 agosto 2022 e n. 1252 del 2 dicembre 2022;

VISTO l'art. 17, comma 1 bis del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, come convertito dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024 secondo il quale *“all'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: “3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041”;*

VISTA la Convenzione MUR-CDP-FINTECNA del 2 dicembre 2024 che disciplina l'attività di gestione dei fondi, di verifica e controllo sull'attuazione e di rendicontazione e monitoraggio degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui al D.M. 26 agosto 2022, n. 1046, così come integrato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, e al D.M. 2 dicembre 2022, n. 1252;

VISTO il D.S.G. prot. n. 1989 del 9 dicembre 2024 di approvazione della Convenzione MUR-CDP-FINTECNA del 2 dicembre 2024, in corso di registrazione presso gli organi di controllo;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2024 al n. 2613, con il quale è stato conferito al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

ACCERTATA l'attuale disponibilità sul capitolo 1825/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011 secondo il quale: "...sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato";

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere con il presente decreto per l'E.F. 2024 all'impegno e al contestuale versamento sul c.c. infruttifero n. 23374 intestato al "MUR Alloggi studenti L.338/2000", dell'importo di euro 21.617.608,26 di cui al capitolo 1825/pg1 nel rispetto della Convenzione MUR-CDP-FINTECNA del 2 dicembre 2024 ai fini della gestione dei relativi fondi da parte di CDP S.p.a., come previsto dalla legge, per la successiva erogazione in favore dei soggetti attuatori di cui agli Avvisi sopraccitati;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa è disposto **l'impegno** dell'importo di **euro 21.617.608,26** a valere sulla disponibilità del capitolo **1825 PG/1** dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'E.F. 2024 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

EPR 2023	21.305.589,54 euro
EPR 2024	312.018,72 euro
Totale:	21.617.608,26 euro

Art. 2

1. Per le motivazioni di cui in premessa è altresì disposto **il versamento** sul conto corrente infruttifero intestato a "MUR Alloggi Studenti L. 338/2000" n. 23374, appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale, dell'importo di **euro 21.617.608,26**, come specificati nel precedente articolo 1, a valere sul capitolo **1825 PG/1** dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'E.F. 2024 secondo quanto indicato nella seguente tabella:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

EPR 2023	21.305.589,54 euro
EPR 2024	312.018,72 euro
Totale:	21.617.608,26 euro

Art. 3

1. La somma di cui al precedente art. 2, pari a **euro 21.617.608,26** grava sul capitolo 1825/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gianluca Cerracchio